

PUNTOZERO S.C. A R.L.

CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DI FARMACI VETERINARI
ALLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
DELLA REGIONE UMBRIA
CIG 92297273AB**

1. PREMESSE	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA QUANTITÀ E DURATA	3
3. SICUREZZA	4
4. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO	4
5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE	6
6. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
7. PAGAMENTI.....	8
8. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI.....	9
9. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	10
10. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI.....	10
11. INADEMPIMENTI E PENALI.....	10
12. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI	12
13. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	12
14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
15. FORO COMPETENTE	14

1. PREMESSE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci veterinari alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria (in seguito *Aziende*) di seguito elencate:

- Azienda USL Umbria 1, sede legale Via G. Guerra, 17/21 – 06127 Perugia, www.uslumbria1.it ;
- Azienda Usl Umbria 2 sede legale, Via D. Bramante, 37 – 05100 Terni, www.uslumbria2.it

PuntoZero s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e della L.R. Umbria n.13/2021 in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia e del Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Punto Zero scarl (fino al 31.12.2021 Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.) approvato dall'Assemblea dei Soci il 10.6.2021

La presente gara darà origine a distinti rapporti contrattuali tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende che si costituiranno a seguito dell'adozione di apposito atto di recepimento del provvedimento di aggiudicazione da parte delle Aziende medesime.

È di esclusiva competenza di PuntoZero s.c. a r.l., quale stazione appaltante, la titolarità della gestione giuridico-amministrativa dell'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione.

È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria quota di fornitura, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esemplificativo delle seguenti attività:

- stipula del contratto e gestione autonoma del rapporto contrattuale fatto salvo quanto previsto al periodo successivo;
- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo;
- collaudi delle apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie, secondo le rispettive procedure;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, ricevimento merce e controlli;
- applicazione penali, sostituzione contraente;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;
- adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;
- gestione dell'eventuale contenzioso anche derivante dall'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale.

Le singole Aziende con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed un Direttore dell'esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell'ambito delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto d'interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA QUANTITÀ E DURATA

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di farmaci veterinari occorrenti all'Azienda USL Umbria 1 ed all'Azienda USL Umbria 2, da aggiudicare a lotto unico.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi stimati da fornire, si rinvia a quanto indicato nell'Allegato **Elenco farmaci**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato ed a quanto indicato al successivo paragrafo 5.

Con la stipula del contratto relativo alla fornitura dei prodotti in oggetto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data del conseguimento di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

I quantitativi riportati nell'allegato, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo di farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare dei beni, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, il fabbisogno potrà variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Nell'ambito del valore massimo stimato della fornitura come sopra indicato, la durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata dalle Aziende per un ulteriore periodo, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Le Aziende, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riservano l'insindacabile facoltà di rinnovare i singoli contratti, per un ulteriore periodo di 12 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara; qualora intendano avvalersi di tale facoltà, invieranno apposita comunicazione al fornitore, mediante PEC ai recapiti comunicati dalla ditta aggiudicataria, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale.

Il fornitore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui le Aziende, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritengano di non procedere al rinnovo del contratto.

3. SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

4. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO

I prodotti farmaceutici forniti devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio ed essere provvisti di autorizzazione immissione in commercio (AIC).

Le ditte contraenti dovranno fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e, comunque, ordinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza, con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetti imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

I fornitori dovranno garantire altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme vigenti.

I fornitori dovranno garantire la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 del C.C..

I prodotti oggetto della fornitura, per ciascun lotto, devono riportare:

- codifica ATC e codice AIC, ove pertinente;

- descrizione del principio attivo;
- dosaggio;
- forma farmaceutica e via di somministrazione.

Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, i fornitori saranno tenuti a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende, qualora ne fosse vietato l'uso. I prodotti interessati da questa evenienza o in via di sostituzione sul mercato, prima di essere forniti, dovranno essere segnalati alle Aziende per opportuna e palese accettazione.
- Conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione secondo quanto approvato dall'AIFA con il decreto di registrazione.
- Conformità degli eccipienti alla normativa vigente.

I contenitori primari, in materiale plastico, e le chiusure in materiale elastomerico devono presentare i requisiti previsti dalle monografie riportate nella F.U.I. vigente. Devono avere elevata inerzia chimica e, ove richiesto, documentata compatibilità con i farmaci antiblastici e possedere i requisiti per conservare stabilmente il contenuto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull'imballo esterno.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed in particolare:

- denominazione del farmaco;
- forma farmaceutica;
- dosaggio
- ditta produttrice;
- codice A.I.C.;
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza;
- eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i..

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale (edizione in vigore).

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di carico, di trasporto e di scarico. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei

singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i. nonché dalle schede tecniche. Per i prodotti da conservarsi a temperatura controllata, negli imballi secondari dovranno essere apposti appositi rilevatori/marcatori della temperatura con taratura riferita alla temperatura di conservazione dei farmaci trasportati.

Gli imballaggi esterni dovranno essere tali da garantire i prodotti da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzo (es. temperatura di conservazione, danneggiamento confezioni, ecc...) e dovranno riportare, ben visibili e chiaramente specificate, il fornitore di provenienza, la temperatura di conservazione, soprattutto se è obbligatorio mantenere la catena del freddo e l'eventuale tossicità o pericolosità dei prodotti contenuti.

I colli devono riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un "alert" per temperatura di conservazione.

Relativamente ai prodotti aggiudicati, i fornitori dovranno mettere a disposizione, in formato digitale .pdf, le schede tecniche nell'ultima versione aggiornata approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco e le scheda di sicurezza, ove previste dalla normativa vigente; di tale schede dovranno tempestivamente essere inviati eventuali aggiornamenti.

5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture in oggetto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, **entro 10 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, o termine più breve ove indicato nell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo d'ordine.

La merce dovrà essere consegnata, a spese del fornitore, al magazzino farmaceutico delle diverse Aziende, o comunque, nel luogo fisico indicato nel buono d'ordine, in unica soluzione, salvo diverso calendario

opportunamente concordato, accompagnata da documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente riportare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero dell'ordine, completo di tutti gli elementi alfa numerici;
- AIC del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello ordinato e che dovrà essere riportato in fattura;
- quantitativo consegnato con unità di misura;
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza.

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dalle diverse Aziende.

Il fornitore si dovrà impegnare a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi: non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione dell'ordine.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta riportante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del prodotto. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore deve contattare l'Azienda Sanitaria per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori, fatto salvo l'impegno ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

6. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

7. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla legge in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

8. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'Azienda Sanitaria corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda contraente, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

Al fine di consentire all'Azienda di predisporre l'atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità residue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.

Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda Sanitaria da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art.13 in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all'Azienda unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il Fornitore, nel periodo di validità contrattuale, non sia in grado di fornire il prodotto offerto perché non più commercializzato dovrà proporre alle Aziende la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.

Il fornitore dovrà inviare alle Aziende la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Azienda.

10. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Le Aziende si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.

Le Aziende metteranno a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 giorni solari dalla medesima segnalazione le Aziende potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

L'aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Azienda. A decorrere dal 16° giorno verrà applicata la penale prevista al paragrafo 13 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle Aziende il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione degli stessi prodotti.

L'Azienda ha facoltà di rispedire al fornitore, con spesa a carico della Ditta stessa, sia i prodotti revocati/ritirati, che i prodotti consegnati erroneamente, dopo 15 giorni dalla data della revoca/ritiro, o dalla comunicazione di difformità.

11. INADEMPIMENTI E PENALI

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non

siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

12. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di contratto contrattuale.

Il contratto, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 5 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT – prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento agli ordinativi emessi a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'istanza formulata dal Fornitore; per quanto sopra si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di bilancio della stazione appaltante.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L. 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

13. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Le Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Le singole aziende, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

15. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
1	QA03BA01	atropina solfato	1 FL 10ML	fiala	10	1	11	22
2	QA03FA01	metoclopramide	flacone da 10 ml, 5 mg./ml.	flac	20	0	20	40
3	QA04AD90	maropitant	20ml 10MG/ML	fiala	40	30	70	140
4	QA14AA02	stanozololo	50 mg/ml flacone	flac	10	0	10	20
6	QB02BA01	vitamina k1	cpr 50 mg	cpr	140	0	140	280
5	QB02BA02	povidone + menadione sodio bisolfito	1 FL EV 100ml	flac	6	6	12	24
7	QC01CE90	Pimobendan	1,25mg cpr	cpr	30	0	30	60
8	QC03CA01	furosemide	cpr 20mg	cpr	90	0	90	180
9	QC03CA01	furosemide	cpr 80mg	cpr	90	0	90	180
10	QC03CA01	furosemide	flacone da 10 ml 1%	flac	10	0	10	20
11	QC03CA01	furosemide	flacone da 50 ml 4%	flac	6	0	6	12
12	QD06AA03	oxitetraciclina cloridrato	1 FLAC SPRAY 200ML	flac	6	7	13	26
13	QD11AH90	oclacitinib	CPR 16 MG in confezione da 100 cpr	cpr	400	0	400	800
14	QG03XB90	aglepristone	flacone da 10 ml	flac	6	0	6	12
15	QH01CA93	Deslorelina	9,4 mg 2 impianti sottocutanei precaricati	impianti	10	0	10	20
16	QH02AB02	desametasone sodio fosfato	1 FLAC 50ML	flac	12	1	13	26
17	QH02AB02	desametasone 21 fosfato disodico + desametasone fenpropionato	1 FLAC 50ML	flac	8	10	18	36
18	QH02AB02	desametasone sodio fosfato	1 FLAC 100ML	flac	6	1	7	14
19	QH02AB04	metilprednisolone acetato	1 flacone 1 ml	flac	100	0	100	200
20	QH02AB06	prednisolone	cpr 5mg	cpr	600	0	600	1200
21	QH02AB06	prednisolone	flacone da 100 ml	flac	6	0	6	12
22	QH02AB06	prednisolone	cpr da 20 mg	cpr	600	0	600	1200

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
23	QH02CA01	Trilostano	cpr da 60 mg		60	0	60	120
24	QI06AD04	Virus della panleucopenia felina/parvovirus + virus della rinotracheite felina + calicivirus felino	50 dosi	flac	700	0	700	1400
25	QI07AA02	vaccino rabico inattivato uso veterinario con copertura vaccinale di durata minima triennale	1 ML 1Dose	fiale	50	70	120	240
26	QI07AB01	vaccino leptospirosi per uso veterinario contenente: ceppi inattivati di Leptospira: L. interrogans sierogruppo Canicola sierovariante Portland-vere (ceppo Ca-12-000) 3550-7100 U 1, L. interrogans sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierovariante Copenhageni (ceppo Ic02-001) 290-1000 U1, L. interrogans sierogruppo Australis sierovariante Bratislava (ceppo As-05-073) 500-1700 U1, L. kirschneri sierogruppo Grippotyphosa sierovariante Dadas (ceppo Gr-01-005) 650-1300 U1. 1 Unità di massa antigenica ELISA.	50 FL 1ML	fiala	1000	200	1200	2400
27	QI07AD01	vaccino parvoviroso vivo attenuato	scatola 10 dosi	flac	150	0	150	300
28	QI07AD04	vaccino cimurro per cane vl+vaccino epatite contag. canina vl+vaccino parainfluenza canina vl + vaccino parvoviroso canina vivo	scatola 50 dosi	fiala	400	200	600	1200
29	QI07AD04	vaccino cimurro+adenovirus+parvovirus+virus parainfluenza	50 fiale 1 dose	fl	1000	0	1000	2000
30	QI07AI02	vaccino adenoviroso canina vl+vaccino cimurro per cane vl+vaccino leptospirosi uso vet+vaccino parainfluenza canina vl+vacc parvoviroso canina vl	SC 25 LIOF.+ 25 SOLV.	fiala	200	850	1050	2100
31	QI07AI03	vaccino adenoviroso canina vl+vaccino cimurro per cane vl + vaccino leptospirosi per uso veterinario + vaccino parvoviroso del cane vl	10 FLACONI MONODOSE	flac	0	10	10	20
32	QI07AI03	VACCINO PARVOVIRUS ATTENUATO	25 FL	fiala	0	50	50	100
33	QJ01AA02	doxiciclina iclato	CPR 100MG	cpr	600	100	700	1400
34	QJ01AA02	doxiciclina monoidrato	SIR 5ML 10%	siringa	40	1	41	82
35	QJ01AA02	doxiciclina	cpr da 200 mg	cpr	600	0	600	1200

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
36	QJ01AA02	doxiciclina	cpr da 250 mg	cpr	600	20	620	1240
37	QJ01AA02	doxiciclina	cpr da 20 mg	cpr	300	20	320	640
38	QJ01AA03	clortetraciclina cloridrato	CPR 100MG	cpr	240	80	320	640
39	QJ01CA04	amoxicillina triidrato	flacone da 100 ml	flac	50	0	50	100
40	QJ01CA04	amoxicillina triidrato	flacone da 250 ml	flac	4	1	5	10
41	QJ01CR02	amoxicillina + acido clavulanico	CPR 500MG	cpr	20	40	60	120
42	QJ01CR02	amoxicillina+acido clavunico	flacone da 50 ml	flac	10	0	10	20
43	QJ01CR02	amoxicillina+acido clavunico	flacone da 10 ml	flac	20	0	20	40
44	QJ01DB01	cefalessina	cpr da 1 g	cpr	80	0	80	160
45	QJ01DB05	cefadroxil	10 CPR 1G	cpr	100	80	180	360
46	QJ01DB05	cefadroxil	10 CPR 200MG	cpr	100	10	110	220
47	QJ01DB05	cefadroxil	50 CPR 1GR	cpr	200	550	750	1500
48	QJ01DB06	cefadroxil	100 CPR 200 MG	cpr	200	200	400	800
49	QJ01DB91	cefovecin	80mg/ml fiala 10ml, polvere e solvente per sol. iniett.	fiala	50	1	51	102
50	QJ01EQ	sulfametopirazina	20 cpr da 300 mg	cpr	400	0	400	800
51	QJ01MA90	enrofloxacin	100 CPr 150MG	cpr	400	100	500	1000
52	QJ01MA90	enrofloxacin	96 CPR 250MG	cpr	480	96	576	1152
53	QJ01MA90	enrofloxacin	10 CPR 15MG	cpr	0	100	100	200
54	QJ01MA90	enrofloxacin	15ML	flac	15	2	17	34
55	QJ01MA90	enrofloxacin	1 FL 50MG/ML	fiala	12	20	32	64
56	QJ01MA90	enrofloxacin	100 cpr 50 mg	cpr	400	0	400	800
57	QJ01RA01	benzilpenicillina procaina + diidroestreptomicina	flacone da 100 ml	flac	6	0	6	12

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
58	QJ01RA91	spiramicina 150.000 UI + metronidazolo 25mg	20 cpr	cpr	400	200	600	1200
59	QJ01RA91	spiramicina 750.000 UI + metronidazolo 125mg	20 cpr	cpr	280	0	280	560
60	QJ01RA91	spiramicina 1.500.000 UI + metronidazolo 250mg	20 cpr - 1 scatola	cpr	600	0	600	1200
61	QJ02AC02	itraconazolo	flacone da 52 ml	flac	20	0	20	40
62	QJ51RC25	benzilpenicillina benzatinica + diidrostreptomicina	100 FLAC 100ML	flac	5	1	6	12
63	QM01AC06	meloxicam	1 fl 20ML	fiala	70	9	79	158
64	QM01AC06	meloxicam	1,5 mg/ml flacone da 32 ml	flac	8	0	8	16
65	QM01AE91	carprofene	20 cpr 20 mg	cpr	40	0	40	80
66	QM01AG02	acido tolfenamico	1 FLAC 10ML	flac	6	5	11	22
67	QN01AB06	isoflurano	250 ML 1000MG/G FLAC	flac	16	1	17	34
68	QN01AF03	tiopental sodico	1 FL 50ML	flac	10	97	107	214
69	QN01AX03	ketamina	flacone da 10 ml 100mg/ml	flac	200	0	200	400
70	QN01AX10	propofol	5 FL 20ML 10mg/ml	fiala	60	25	85	170
71	QN01AX99	zolazepam + tiletamina	1 FLAC 5ML 100MG	flac	0	35	35	70
72	QN01BB02	lidocaina	flacone da 100 ml 2%	flac	8	0	8	16
73	QN02AC90	metadone	flacone da 10 mg/ml	flac	40	0	40	80
74	QN02AF01	butorfanolo	flacone da 10 ml 4mg/ml	flac	40	0	40	80
75	QN02AX02	tramadolo	10 fiale da 50 mg/ml	fl	80	0	80	160
76	QN02AX02	tramadolo	30 cpr da 50 mg	cpr	300	0	300	600
77	QN02BB02	metamizolo sodico	1 FLAC 20ML 500mg/ml	flac	0	1	1	2
78	QN03AA02	fenobarbital	60 CPR 60MG	cpr	60	60	120	240
79	QN05AA04	acepromazina maleato	10 CPR 200mg	cpr	300	120	420	840
80	QN05AA04	acepromazina maleato	1 FL 10ML im iv 10mg/ml	fiala	20	25	45	90

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
81	QN05BA01	diazepam	Iniettabile 6 fiale 2 ml.-5 mg/ml	flac	300	0	300	600
82	QN05CM18	dexmedetomidina cloridrato	1 FL INIET.10ML 0,5MG/ML	fiala	0	7	7	14
83	QN05CM18	dexmedetomidina cloridrato	SIR 3ML 0,1MG/ML	siringa	0	5	5	10
84	QN05CM90	detomidina	1 FL 5ML 0MG/ML	fiala	0	5	5	10
85	QN05CM91	medetomidina cloridrato	1 FL 10ML 1MG/ML	fiala	100	3	103	206
86	QN05CM92	xilazina cloridrato	1 FL 25 ml 100 MG/ML	fiala	0	1	1	2
87	QN05CM92	xilazina cloridrato	1 FL 25 ml 20MG/ML	fiala	0	1	1	2
88	QN51AX50	embutramide + mebezonio ioduro + tetracaina	1 FLAC 50ML	flac	15	15	30	60
89	QP51AB01	antimonlato di metilglucamina	5 fiale da 5 ml	flac	200	0	200	400
90	QP51AX	miltefosina	1 FLAC 90ML 20MG/ML	flac	12	2	14	28
91	QP51AX	miltefosina	flacone da 60 ml 20mg/ml	flac	6	0	6	12
92	QP52AA51	praziquantel 20mg + pirantel 230mg	CPR	cpr	336	20	356	712
93	QP52AC13	fenbendazolo per uso veterinario	500MG	cpr	300	290	590	1180
94	QP52AC13	fenbendazolo	250 mg	cpr	300	0	300	600
95	QP52AC55	febantel 15m + pirantel 14,4mg	1 FLAC 50 ML	flac	12	1	13	26
96	QP52AC55	praziquantel +febantel+pyrantel	scatole da circa 102 cpr	cpr	2244	1326	3570	7140
97	QP52AF02	pirantel pamoato	1 SIR 3GR	siringa	5	5	10	20
98	QP52AX60	emodepside + toltrazuril	1 FLAC ,5ML SOSP. ORALE CANE	flac	6	5	11	22
99	QP53AC05	flumetrina	1 FLAC 1L 1% CON DOSATORE	flac	0	1	1	2
100	QP53AC51	diclorofene+estr.di piretro+piperonilbutossido	GOCCE 25ML	flac	10	4	14	28
101	QP53AC54	permetrina + piriproxifene	1 FLAC SPRAY 250ML	flac	0	20	20	40
102	QP53AC54	imidaclopride + epermetrina	pipette SPOT-ON CANI DA 10 A 25 kg.	pipetta	80	0	80	160
103	QP53AC54	imidaclopride + epermetrina	pipette SPOT-ON CANI DA 25 A 40 kg.	pipetta	160	0	160	320

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
104	QP53AC54	imidaclopride + epermetrina	pipette SPOT-ON CANI DA 40 A 60 kg.	pipetta	160	0	160	320
105	QP53AC55	Imidaclopride + fumetrina	collare antiparassitario per cani > 8 kg	collare	60	0	60	120
106	QP53AC55	Imidaclopride + fumetrina	collare antiparassitario per cani < 8 kg	collare	40	0	40	80
107	QP53AX15	fipronil	flacone spray 100 ml	spray	16	0	16	32
108	QP53AX65	fipronil e methoprene	pip.da 2,68 ml per cani grandi 20-40kg	pipette	180	0	180	360
109	QP53BE01	carprofene	20 ml 50mg/ml	flac	20	0	20	40
110	QP53BE02	fluralaner	1CPR 1000mg CPR MASTIC. CANI TG L	cpr	30	9	39	78
111	QP53BE03	fluralaner	2 CPR MAST 500MG	cpr	16	14	30	60
112	QP53BE03	sarolaner	CPR 40mg per cani	cpr	60	45	105	210
113	QP54AA05	selamectina	6 pipette 45mg per gatti	pipette	300	0	300	600
114	QP54AA54	fipronil + metoprene + eprinomectina + praziquantel	SPOT ON GATTI 2,5-7,5 KG	pipette	300	105	405	810
115	QP54AB01	afoxolaner milbemicina ossima	Cpr per cani 4-10 kg scatola 3 cpr	cpr	60	0	60	120
116	QP54AB51	afoxolaner milbemicina ossima	Cpr per cani 3,5-7,5 kg	cpr	60	0	60	120
117	QP54AB51	afoxolaner milbemicina ossima	Cpr per cani 7,5-15 kg	cpr	60	0	60	120
118	QP54AB51	afoxolaner milbemicina ossima	Cpr per cani 15-30 kg	cpr	120	0	120	240
119	QP54AB51	afoxolaner milbemicina ossima	Cpr per cani 30-60 kg	cpr	60	0	60	120
120	QP54AB51	milbemicina + praziquantel	cpr 4 mg GATTO 0,5 - 2 Kg.	cpr	200	0	200	400
121	QP54AB52	imidaclopride moxidectna	per gatti grandi 4-8kg	pipette	204	0	204	408
122	QP54AB52	imidaclopride moxidectna	pip.per cani grandi 5-40 kg.	pipette	252	0	252	504
123	QP54AQB51	milbemicina + praziquantel	20 compresse GATTO > 2 Kg	cpr	400	0	400	800
124	QR07AB90	lobelina cloridrato	FL 5ML 3000UI	fiala	12	1	13	26
125	QS01AA11	gentamicina	collirio da 5 ml 3000ui	coll	12	0	12	24
126	QS01AA12	tobramicina	flacone 5ml 3mg/ml	flac	12	0	12	24

ELENCO FARMACI VETERINARI

RIF.	ATC	principio attivo	formulazione	UM	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 1	FABBISOGNO ANNUO USLUMBRIA 12	TOTALE REGIONALE ANNUO	TOTALE REGIONALE 24 MESI
127	QS02CA01	miconazolo + prednisolone + polimixina B	GOCCE 15ML	flac	12	6	18	36
128	QS02CA02	gentamicina + econazolo + tetracaina + flumetasone	1 FLAC 30ML	flac	12	5	17	34
129	QS02CA03	posaconazolo, mometasone-orbifloxacina	gocce 15 gr. 17,5 ml. PER CANI	gtt	6	0	6	12
130	QS02CA04	rifaximina + colistina + miconazolo + carbarile + triamcinolone	1 FLAC 25ML	flac	8	7	15	30
131	QS02CA90	terbinafina florfenicloro betametasone	tubo GEL AURICOLARE	tubo	200	0	200	400
132	QS02CA91	florfenicolo + terbinafina + mometasone	TUBO	tubo	50	0	50	100
133	QV03AB90	atipamezolo cloridrato	1 IM FL 5MG/ML 10ML	fiala	12	5	17	34
134	QV03AX	cianocobalamina + carnitina + arginina + acetilmetionina + acido aspartico sale di magnesio + acido aspartico sale di potassio + fruttosio	1 FLAC GOCCE 15mg	flac	5	1	6	12